



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.51 DEL 07.04.2021

OGGETTO: Affidamento servizio di somministrazione lavoro ad Agenzia interinale. Impegno e liquidazione della spesa.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il servizio tecnico viene svolto in forma convenzionata, con Comune Capo convenzione il Comune di Trecate, a cui appartiene il personale adibito allo svolgimento delle pratiche connesse all'ufficio tecnico.

Verificato che occorre trasmettere alcuni dati relativi all'operato dell'ufficio tecnico svolto negli ultimi anni, attività comportante una notevole mole di lavoro per inserimento ed aggiornamento del data base del software in uso.

Preso atto che, causa la concomitante attività non preventivata derivante dalla speciale normativa relativa alle agevolazioni fiscali relative ad alcuni interventi di edilizia privata, il personale, in base all'orario di servizio stabilito dalla convenzione regolante i rapporti fra gli enti, non è in grado di adempiere nei termini all'inserimento ed invio dei dati.

Preso atto che, stante l'esiguità del personale in organico, non è possibile compiere l'adempimento nemmeno con il personale dipendente.

Richiamato il DUP 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale in data 30.12.2020, con deliberazione n.31, ed in particolare la "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023", Piano occupazionale 2021, che prevede la possibilità di un'assunzione, in corso di esercizio, di una figura a tempo parziale indeterminato in categoria B o C, nell'ambito degli uffici amministrativi.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30.03.2021 con la quale l'organo di governo del Comune di Sozzago ha inteso fornire atto di indirizzo al Responsabile del servizio di gestione del personale del Comune di Sozzago, Segretario Generale, di sopperire all'esigenza straordinaria e temporanea di carenza di personale mediante affidamento di servizio di somministrazione lavoro tramite Agenzia interinale, dando atto della compatibilità dell'azione con la il Piano occupazionale 2021/2023.

Vista la determinazione n. 47 del 30.03.2021 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.175 comma 5-quater, lettera a) del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha provveduto a stanziare le risorse per la spesa di somministrazione di lavoro interinale per mezzo di Agenzia autorizzata.

Preso atto che detta spesa rientra nella "spesa di personale" ed in particolare quale "forma flessibile".

Verificato che con detta spesa non vengono superati né il limite previsto per le spese di personale, come definito dall'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006. né il limite previsto per le forme flessibili di lavoro, come definito dall'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Rilevato che l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Richiamato l'art.3 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018, esecutiva.

Preso atto che non l'ente non ha nell'ultimo triennio sostenute spese analoghe o simili per oggetto e classe di spesa e pertanto non occorre procedere all'esclusione di alcun operatore economico ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006, così come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto di poter derogare all'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto non nella disponibilità della stazione appaltante un'idonea piattaforma informatica, essendo antieconomico acquisirne gli strumenti tecnologici necessari e in coerenza con le motivazioni addotte nel comunicato ANAC del 30.10.2018 in riferimento alla vigenza dell'art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296.

Vista l'offerta presentata dalla società Adecco Italia S.p.A. di Milano, per il tramite dell'Agenzia di Novara, protocollata al n.1130, che espone un costo orario per una figura di categoria C1 di € 19,40, oltre a margine di agenzia di € 2,24 (soggetta ad IVA di legge).

Ritenuto congruo un affidamento del servizio per 60 ore, ripartite su 15 giornate lavorative.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avverrà mediante corrispondenza.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Visto l'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z78314395C.

DETERMINA

- 1) Di affidare il servizio di somministrazione lavoro all'operatore economico Adecco Italia S.p.A. di Milano, Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con filiale in Novara alle condizioni dell'offerta presentata e protocollata al n.1130, che così risultano:
fornitura figura professionale C1 al costo orario di € 19,40 + margine di Agenzia di € 2,24 (soggetto ad IVA di legge) per complessivi € 21,64 + IVA per il periodo 20 aprile – 14 maggio 2021 per 60 ore articolate su 15 giornate lavorative, pari ad un costo complessivo presunto di € 1.298,40 + IVA pari ad € 1.327,97.
- 2) Di impegnare e liquidare la spesa di € 1.327,97 alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 3 bilancio 2021-2023.
- 3) Di dare atto che i requisiti generali e speciali nonché l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., verranno verificati mediante autocertificazione.
- 4) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio di gestione del personale dr.ssa Cirigliano Carmen.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr.ssa Cirigliano Carmen)

VISTO di regolarità contabile

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.
Sozzago, li 07.04.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr. Fontana Paolo)